



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 158/17/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
TGS TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI  
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TGS”) PER LA VIOLAZIONE  
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 8, COMMA 2,  
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS  
(CO.RE.COM. SICILIA CONTESTAZIONE N. 04/2017 - PROC. 34/17/MRM-CRC)**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, cont. n. 04/2017, è stata contestata in data 9 marzo 2017, e notificata in pari data alla società TGS Telegiornale di Sicilia S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TGS”, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi. In particolare, nella fattispecie *de qua* con relazione (prot. n. 11557) del 3 marzo 2017, Il Ministero dello sviluppo economico, Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia, ha rilevato che *“le copie della programmazione trasmessa dal giorno 06/02/2017 al giorno 12/02/2017 mostrano uno sfasamento notevole tra segnali audio e video, rendendo oggettivamente incomprensibile quanto trasmesso. L’analisi delle suddette registrazioni risulta conseguentemente impraticabile [...], rendendole non idonee”*.

### **2. Deduzioni della società**

La società TGS Telegiornale di Sicilia S.p.A. ha fatto pervenire in data 31 marzo 2017 (prot. n. 17660) presso gli uffici del CO.RE.COM. Sicilia una memoria difensiva, in cui precisava che *“il problema tecnico riscontrato si è verificato in conseguenza della compressione dei documenti oggetto di registrazione. Il disallineamento, pertanto, è da ricondurre, perlopiù, ad una irregolarità e non già ad un inadempimento degli obblighi imposti dalla normativa”*.

La società sopra menzionata, convocata in sede di audizione il giorno 10 aprile 2017, ha, sostanzialmente, ribadito quanto espresso nelle memorie difensive.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, conferma, secondo quanto contestato dal Comitato regionale per comunicazioni Sicilia, che la società TGS Telegiornale di Sicilia S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TGS”, ha commesso la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS non avendo la predetta società adempiuto all’obbligo ivi previsto.

Infatti, con riferimento alle difese della società, occorre precisare che, per orientamento costante dell’Autorità *“l’errore tecnico”* o, come in questo caso il *“problema tecnico”* non può essere considerato come esimente rispetto alla violazione dell’obbligo sancito dall’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS. L’obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi, invero, impone alla società di adottare tutte le misure e le precauzioni necessarie a garantire l’assolvimento della prescrizione in questione. Degli eventuali problemi tecnici che causino la perdita o, come in questo caso la *“non utilizzabilità”* dei dati deve dunque rispondere il soggetto nella cui sfera giuridica ricade l’obbligo di conservazione delle



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

registrazioni, salvo il caso fortuito, il cui onere della prova nel caso di specie non può dirsi assolto.

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Sicilia di sanzione per la violazione nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, ritenendo di non accogliere le giustificazioni della società in quanto non sufficienti ai fini dell'esclusione della responsabilità della stessa per la tenuta di condotte non conformi alle norme vigenti in materia di conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di emissione dei programmi stessi;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che *“I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione [...]”*;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, lett. b), e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione descritta nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale della sanzione, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/198:

### **A. Gravità della violazione**

La violazione commessa dalla Società deve ritenersi di entità lieve sotto il profilo della durata, considerato che il mancato adempimento dell'obbligo posto dal legislatore di conservare la registrazione integrale dei programmi diffusi risulta accertato con riferimento a un periodo di soli sette giorni.

Dall'esito del controllo effettuato dagli Ispettori del Mise, inoltre, non è emerso che la summenzionata società non fosse in possesso delle registrazioni previste dalla normativa di settore, ma che queste fossero, in realtà, non completamente utilizzabili.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La Società ha dichiarato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2016 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

### **ORDINA**

alla TGS Telegiornale di Sicilia S.p.A., con sede legale in Palermo, via Lincoln, n. 19, cod. fisc. 02446820827, fornitore del menzionato servizio di media audiovisivo in ambito locale "TGS", di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 158/17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 158/17/CSP*".



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2017

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi